



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 20 febbraio 2012

Il Procuratore Federale, valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

A. Il Sig. **PEVERANI Claudio**, Agente di calciatori:

- per aver perfezionato una serie di contratti aventi ad oggetto la cura e la promozione di rapporti tra la società Cesena e calciatori non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della C&P Management, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per avere concorso nella violazione posta in essere dai Dirigenti dell'A.C. Cesena, che si sono avvalsi dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all'estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo ed anzi in modo incompatibile con il ruolo di agente di calciatori del Peverani; in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi,
- per aver perfezionato gli accordi per la cura e la promozione dei rapporti fra la società A.C. Cesena e più calciatori in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti previgente,
- per aver perfezionato un accordo con la società A.C. Cesena avente ad oggetto la cessione di una serie di calciatori senza l'utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori, nonché per non averlo depositato o inviato presso la

predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 16, commi 1 e 6 del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti (CU 100/A dell'8.4.2010),

B. Il Sig. **CAMPEDELLI Igor**, Presidente dell'A.C. Cesena S.p.A.:

- Per aver conferito all'agente Claudio Peverani, incarico senza l'utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori, nonché per non averlo depositato o inviato presso la predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti, nonché della ulteriore violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, e per aver perfezionato il suddetto accordo per la cura e la promozione dei rapporti fra la società A.C. Cesena e più calciatori in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 16, commi 1 e 6 del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti (CU 100/A dell'8.4.2010),
- per aver conferito due incarichi aventi ad oggetto la cura e la promozione di rapporti tra la società A.C. Cesena e calciatori non all'Agente personalmente Claudio Peverani, ma alla società C&P Management, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,

C. Il Sig. **DELLA VEDOVA Luca**, all'epoca dei fatti, Amministratore Delegato della A.C. Cesena S.p.A.

- per aver conferito incarichi aventi ad oggetto la cura e la promozione di rapporti tra la società Cesena e calciatori non all'Agente di calciatori personalmente, Claudio Peverani, ma alla società C&P Management, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per essersi avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato (Agente Claudio Peverani) nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all'estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; in violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi,

- per aver perfezionato due accordi con l'Agente Claudio Peverani aventi ad oggetto la cura e la promozione di rapporti tra la società A.C. Cesena e più calciatori in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti previgente,

D. La società **A.C. CESENA S.p.A.**

- in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio Amministratore Delegato all'epoca dei fatti.